



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Credito d'imposta per acquisto GNL – Decreto interministeriale MIT-MASE-MEF n.413 del 23.12.2022 e Decreto direttoriale MIT n.198 del 15.5.2023.

Dopo una lunga attesa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente definito le modalità e i termini con cui le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo Autotrasportatori e al REN che esercitano l'attività con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto possono richiedere il contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di GNL al netto dell'Iva nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 dicembre 2022 (previsto dall'art.6 c.5-6 del DL n.17/2022 convertito in L.n.34/2022 – cd *DL Energia*).

Per tale misura che, come è noto, rientra nel più ampio accordo siglato tra il Governo e le Associazioni del settore il 24 febbraio 2022 lo stanziamento complessivo è pari a 25 milioni di euro.

Si indicano di seguito le disposizioni dei due provvedimenti indicati in oggetto.

DECRETO INTERMINISTERIALE MIT-MASE-MEF n.413 DEL 23.12.2022

Come è noto, già nello scorso ottobre 2022 con il decreto interministeriale del 5.10.2022 erano stati definiti i destinatari e i criteri di accesso al contributo.

Tuttavia, alla luce delle modifiche apportate alla sezione 2.4 ("Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica") della Comunicazione della Commissione europea del 28.10.2022 si è reso necessario un nuovo provvedimento attuativo che disponesse la modifica dei limiti e dei termini per la concessione dell'agevolazione statale oltretutto del calcolo dei costi ammissibili per la compatibilità con la disciplina degli Aiuti di Stato.

Pertanto, con le suddette modifiche il contributo può essere concesso entro il 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022 con eventuale proroga al 31 marzo 2023 nel caso in cui fosse stata prevista una verifica ex post dei documenti e non fosse stata possibile concedere un anticipo) e non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di euro (in precedenza il 30 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro); inoltre, l'aumento di prezzo sulla cui base vengono calcolati i suddetti costi ammissibili è calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (in precedenza si sottraeva il doppio, cioè il 200%).

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni già previste dal decreto precedente.



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

DECRETO DIRETTORIALE MIT N.198 DEL 15.5.2023

Si illustrano di seguito i principali contenuti del decreto che ha definito le modalità e i termini di richiesta del credito d'imposta.

Determinazione del contributo (art.3) – Il contributo ammesso non può essere superiore al valore ottenuto dalla formula illustrata al presente articolo: esso non potrà pertanto superare la metà (0,50) del prodotto tra la differenza tra il prezzo pagato dalle imprese nel periodo di riferimento 1 febbraio-31 dicembre 2022, $p(t)$, e quello pagato in media tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021, $p(ref)$, moltiplicato per 1,5 e i chilogrammi di gas naturale liquefatto (q) acquistati dalle imprese nel periodo 1 febbraio-31 dicembre 2022 (nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas da conteggiare non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021).

Presentazione dell'istanza (art.4) – Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza attraverso la piattaforma informatica predisposta da Agenzia Dogane Monopoli **dalle ore 12.00 del 15 giugno fino alle ore 24.00 del 6 luglio 2023**; nel caso in cui l'esito della presentazione dell'istanza sia negativo le imprese potranno presentarne una nuova comunque entro il medesimo termine stabilito; come anticipato in precedenza, nel corso di una riunione tra ADM, MIT e Associazioni del settore la piattaforma e le procedure per la presentazione delle istanze saranno le stesse di quelle utilizzate per la richiesta del credito d'imposta del 28 per cento per l'acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022 e del credito d'imposta del 15 per cento per l'acquisto di AdBlue nell'anno 2022; la suddetta piattaforma sarà raggiungibile all'indirizzo <https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/>.

Procedure per accedere alla piattaforma e per ottenere il credito d'imposta (art.5) – La piattaforma acquisirà i dati che dovranno essere redatti su specifici modelli *excel* (anch'essi in allegato e simili a quelli utilizzati per le richieste dei crediti d'imposta relativi a gasolio e AdBlue) in cui dovranno essere indicate le specifiche delle fatture e delle targhe dei veicoli; il decreto illustra tutti i dati necessari da indicare.

Il credito d'imposta sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione; qualora si debba sostituire un'istanza già inserita sulla piattaforma nel caso in cui non sia stata accettata ovvero in caso di esito negativo l'ordine cronologico di presentazione sarà rideterminato.

Modalità di fruizione del credito d'imposta (art.3 c.3 e art.6) – Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici di Agenzia delle Entrate, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Rif. 71 – 2023

